

REGOLAMENTO PER LA PROPOSTA DI RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI PROFESSORE EMERITO E DI PROFESSORE ONORARIO

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità e le procedure per la proposta di riconoscimento dei titoli accademici di Professore Emerito e di Professore Onorario, ai sensi dell'art. 111 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dei decreti ministeriali attuativi vigenti in materia.
2. Il Regolamento individua, altresì, le attività che i Professori di cui al comma 1 possono svolgere nell'ambito dell'Ateneo.

Art. 2

Requisiti per il riconoscimento dei titoli di Professore Emerito e di Professore Onorario

1. Il titolo di Professore Emerito può essere conferito a professori di I fascia, entro due anni dalla data di collocamento a riposo o di accettazione delle dimissioni, che abbiano prestato presso una o più università almeno venti anni di servizio nel ruolo di professore di I fascia.
Il titolo di Professore Onorario può essere conferito a professori di I fascia, entro due anni dalla data di collocamento a riposo o di accettazione delle dimissioni, che abbiano prestato presso una o più università almeno quindici anni di servizio nel ruolo di professore di I fascia.
2. Gli anni di servizio si intendono comprensivi dell'eventuale periodo di servizio svolto in qualità di professore straordinario.
3. Nella valutazione della proposta di conferimento dei titoli di cui al comma 1, il Senato tiene conto dei seguenti requisiti:
 - a) aver contribuito ad accrescere il prestigio dell'università mediante la qualità della didattica e della produzione scientifica, tenendo conto dell'eccellenza dell'attività del docente, attestata dal valore, dall'originalità, dalla rilevanza, dalla collocazione editoriale e dalla diffusione della produzione scientifica, nonché dello svolgimento con continuità ed efficacia dell'attività didattica e della partecipazione costante alla vita accademico-istituzionale;

- b) aver assunto cariche accademiche e ricoperto incarichi di responsabilità presso organi e strutture di ateneo;
- c) avere svolto incarichi scientifici quali, a titolo esemplificativo, la presidenza o la segreteria di società scientifiche, accademie nazionali o internazionali;
- d) aver conseguito premi o riconoscimenti nazionali e internazionali relativi all'attività scientifica e di ricerca;
- e) essere in possesso di ulteriori titoli di merito di particolare rilevanza, documentati e riconosciuti, riferibili alla didattica o alla ricerca, ovvero a esperienze di elevata qualificazione professionale e manageriale coerenti con le finalità istituzionali dell'università;
- f) aver prestato attività di docenza per più anni di servizio presso l'università che propone il conferimento del titolo.

Ai fini del conferimento dei titoli di professore emerito e di professore onorario, il docente deve essere in possesso del requisito di cui alla lett. a) e di almeno due dei requisiti previsti dalle successive lettere del presente articolo.

Art. 3

Cause di esclusione

I titoli di Professore Emerito e di Professore Onorario non possono essere conferiti a coloro che abbiano subito provvedimenti disciplinari o sanzioni per violazioni del Codice etico e di comportamento, ovvero abbiano riportato condanne penali passate in giudicato, nonché a quanti abbiano, in ogni caso, causato discredito all'Ateneo.

Art. 4

Procedura

1. L'iniziativa per il riconoscimento del titolo di Professore Emerito o di Professore Onorario, congruamente motivata con riferimento ai requisiti di cui all'art. 2 e all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 3, deve essere avviata in tempo utile a consentire il conferimento del titolo entro ventiquattro mesi dalla data di collocamento a riposo o di accettazione delle dimissioni.

Essa può essere presentata:

- a. dal Rettore;
- b. da almeno la metà più uno dei componenti il Senato Accademico;

c. da almeno 30 tra professori e ricercatori dell'Ateneo.

Le iniziative di cui alle lettere b) e c) sono trasmesse al Rettore, al quale compete la formulazione della proposta al Ministro.

2. Sull'iniziativa si esprime il Consiglio del Dipartimento al quale il candidato afferiva al momento del collocamento a riposo o delle dimissioni, in seduta ristretta ai professori di prima fascia. Il Consiglio esprime, entro trenta giorni dalla ricezione degli atti, un parere motivato sul possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento. Decorso inutilmente tale termine, il procedimento prosegue, dandosi atto della mancata espressione del parere.

3. Acquisito il parere del Consiglio di Dipartimento, ovvero decorso il termine di cui al comma 2, il Rettore sottopone la proposta al Senato Accademico, che delibera con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti. Prima di procedere alla deliberazione, il Senato può istituire un'apposita Commissione senatoriale di tre membri volta a verificare il rispetto di quanto previsto dagli artt. 2, 3 e 4 del presente Regolamento.

4. In caso di deliberazione favorevole del Senato Accademico, il Rettore inoltra senza ritardo la proposta al Ministro dell'università e della ricerca, in tempo utile a consentire il rispetto del termine previsto dall'articolo 111, commi 1 e 2, del Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. La proposta è corredata da idonea documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal medesimo articolo 111 e dai decreti attuativi, nonché l'assenza delle cause ostative indicate dalla normativa vigente, anche mediante autocertificazione nei casi consentiti.

5. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 111 del Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, l'elenco aggiornato dei professori ai quali è stato conferito il titolo di professore emerito o di professore onorario è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo.

6. Ai professori emeriti e ai professori onorari non possono competere prerogative accademiche.

Art. 5

Attività di ricerca e didattica

1. L'eventuale affidamento di contratti di docenza al Professore Emerito e al Professore Onorario resta disciplinato dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di incarichi di insegnamento. La partecipazione a commissioni di esame e di laurea è consentita esclusivamente nei casi e secondo le modalità previsti dalla normativa e dai regolamenti didattici vigenti, in relazione a uno specifico incarico formalmente conferito.

2. Il Dipartimento di afferenza al momento del collocamento a riposo o delle dimissioni può mettere a disposizione dei Professori Emeriti e dei Professori Onorari, ove possibile, uno spazio adeguato allo svolgimento di compiti didattici o di ricerca autorizzate dal Dipartimento stesso. Il beneficio è concesso per un anno ed è rinnovabile, qualora ne permangano le motivazioni. Alle stesse condizioni, può, altresì, essere concesso, nel rispetto dei regolamenti interni, l'uso della posta elettronica e dei servizi informatici.

Art. 6

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione all'Albo online di Ateneo del relativo provvedimento di emanazione.